

- c. colza;
- d. girasoli;
- e. piselli proteici, favette e lupini nonché miscele di piselli proteici, favette o lupini con cereali a scopo foraggero.

³ Il contributo per il frumento da foraggio è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell'elenco delle varietà di frumento raccomandate²¹ di Agroscope e swiss granum.

⁴ Le colture devono essere raccolte una volta giunte a maturazione per l'estrazione di granelli.

⁵ Per i produttori riconosciuti secondo le disposizioni d'esecuzione concernenti l'ordinanza del 7 dicembre 1998²² sul materiale di moltiplicazione, i cereali per la produzione di sementi possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 1. I produttori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture interessate.

Cpv. 2: Per le aziende con superfici all'estero il principio "adempite sull'insieme dell'azienda" riguarda soltanto le superfici all'interno del Paese, ovvero si applica unicamente alle superfici situate in Svizzera. Le colture menzionate alla lettera a possono essere coltivate una indipendentemente dall'altra. Le esigenze concernenti la coltura notificata devono essere adempite su tutte le particelle dell'azienda. A livello di coltura non è ammessa un'ulteriore differenziazione tra varietà autunnali e primaverili.

Cpv. 5: A causa dell'elevato dispendio amministrativo nella rilevazione dei dati, i cereali per la produzione di sementi non vengono registrati separatamente, altrimenti per ogni coltura si dovrebbe indicare anche lo scopo d'utilizzazione. Il gestore deve essere in grado, ad esempio, di notificare al Cantone se coltiva contemporaneamente frumento panificabile in modo estensivo e varietà di frumento panificabile per la produzione di sementi in modo intensivo. Nei loro processi e sistemi EED i Cantoni devono garantire che i contributi siano calcolati e versati correttamente.

Per un raccolto regolare finalizzato all'estrazione di granelli le colture non devono essere eccessivamente invase dalle malerbe. Per tale motivo le particelle o le porzioni di superficie troppo infestate vanno escluse dai contributi per la produzione estensiva. Una particella o una porzione di superficie è eccessivamente invasa dalle malerbe se non si può più parlare di coltura. Non vengono versati contributi se, senza una causa di forza maggiore, le colture vengono raccolte o trebbiate prima della normale maturazione.

Sezione 4:

Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

Art. 70 Contributo

Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita è versato per ettaro di superficie inerbita.

Art. 71 Condizioni e oneri

¹ Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo secondo l'articolo 37 capoversi 1–4 è composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base conformemente all'allegato 5 numero 1. Inoltre, la razione annua deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato di cui all'allegato 5 numero 1:

- a. nella regione di pianura: il 75 per cento della SS;
- b. nella regione di montagna: l'85 per cento della SS.

² Il foraggio di base ottenuto da colture intercalari è computabile nella razione come foraggio ottenuto da prati nella misura di al massimo 25 quintali di SS per ettaro e utilizzazione.

²¹ La lista può essere consultata sul sito www.swissgranum.ch.

²² RS 916.151

³ Per le superfici permanentemente inerbite e per i prati artificiali, il contributo è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali. La densità minima di animali si basa sui valori di cui all'articolo 51.

⁴ Se l'effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie inerbita, il contributo per le superfici inerbite è determinato proporzionalmente.

⁵ Le esigenze relative all'azienda, alla documentazione e al controllo sono fissate nell'allegato 5 numeri 2-4.

Cpv. 1: La classificazione dell'azienda nella regione di pianura o in quella di montagna viene effettuata in virtù dell'articolo 2 capoverso 5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole.

Sezione 5: Contributi per il benessere degli animali

Art. 72 Contributi

¹ Sono versati i seguenti tipi di contributi per il benessere degli animali:

- a. contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA);
- b. contributo per l'uscita regolare all'aperto (contributo URA).

² I contributi per il benessere degli animali sono versati per unità di bestiame grosso (UBG) e categoria di animali.

³ Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle rispettive esigenze di cui agli articoli 74 e 75, nonché all'allegato 6.

⁴ Se un'esigenza di cui agli articoli 74 o 75 o all'allegato 6 non può essere adempiuta a causa di una decisione di autorità o di una terapia temporanea ordinata per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti.

⁵ Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.

Cpv.3: "Tutti gli animali" significa tutti gli animali detenuti in tutte le unità di produzione dell'azienda in questione.

Art. 73 Categorie di animali

Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali:

- a. animali della specie bovina e bufali:
 1. vacche da latte,
 2. altre vacche,
 3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto,
 4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,
 5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni,
 6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni,
 7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni,
 8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,
 9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni;
- b. animali della specie equina:
 1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni,
 2. stalloni, di età superiore a 900 giorni,
 3. animali, di età inferiore a 900 giorni;
- c. animali della specie caprina:

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (LCSI)

1 Definizione dei foraggi e della razione

1.1 Per foraggio di base si intende:

1.1.1 foraggio grezzo e verde

- a. prati perenni e pascoli e prati artificiali (fresco, insilato, essiccato);
- b. mais pianta intera (fresco, insilato, essiccato);
- c. per l'ingrasso di bovini: miscele di tutolo e chicchi della pannocchia di mais/tritello di pannocchie di mais/insilato di pannocchie di mais (corn-cob-mix); per le altre categorie di animali queste miscele sono considerate foraggio concentrato;
- d. insilato di cereali pianta intera;
- e. barbabietole da foraggio;
- f. barbabietole da zucchero;
- g. polpa di barbabietole da zucchero fresca e insilata;
- h. foglie di barbabietola;
- i. radici di cicoria;
- j. patate;
- k. cascami della valorizzazione di frutta e verdura;
- l. borlande fresche e insilate;
- m. paglia usata come foraggio.

1.1.2 sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di derrate alimentari

- a. polpa di barbabietole da zucchero essiccata;
- b. borlande essiccate;
- c. sottoprodotti della molitura o della mondatura: crusca di frumento, farina di cascami di avena, glume di spelta e di avena, lolla di spelta e di grano nonché i relativi miscugli.

1.2 Per foraggio ottenuto da prati e pascoli si intende il foraggio assunto dagli animali sulle superfici di pascolo, il raccolto di prati perenni e artificiali e il raccolto di colture intercalari per l'alimentazione animale.

1.3 Altri foraggi e componenti non elencati sono considerati foraggi complementari.

1.4 Se in un alimento per animali la quota di foraggio di base è superiore al 20 per cento, la quota di foraggio di base deve essere computata nel bilancio del foraggio di base.

1.5 La razione annua per animale corrisponde al consumo totale di SS sull'arco di un anno.

1.6 I prodotti di cui al numero 1.1.2 sono computabili complessivamente come foraggio di base fino a concorrenza del 5 per cento al massimo della razione totale.

N. 1.1: Le miscele di colture (cereali e piante proteiche) sono trattate analogamente all'insilato di cereali pianta intera di cui alla lettera d. Il sorgo è considerato foraggio di base se viene somministrata la pianta intera.

N. 1.3: Nel calcolo non viene tenuto in considerazione il latte (vale anche per il siero o il latte scremato o latte in polvere) somministrato ai vitelli da allevamento o da ingrasso.

N. 1.6: La quota di sottoprodotti di cui al numero 1.1.2 e di foraggi complementari di cui al numero 1.3 non può superare complessivamente il 15 per cento della razione totale laddove i foraggi complementari di cui al numero 1.3 possono ammontare al massimo al 10 per cento della razione totale.

2 Esigenze relative all'azienda

- 2.1 *Le aziende con diverse categorie di animali devono adempiere le esigenze in materia di foraggiamento per l'effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell'azienda.*

3 Esigenze relative al bilancio foraggero

- 3.1 *Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI» dell'UFAG. Si applica la versione 1.5⁵⁸ o 1.6⁵⁹ per il calcolo del bilancio foraggero dell'anno civile 2018 e la versione 1.6 per il calcolo del bilancio foraggero dell'anno civile 2019. Il «bilancio foraggero PLCSI» si basa sulla Guida «Suisse-Bilanz». L'UFAG è competente per l'omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio foraggero.*
- 3.2 *Il bilancio foraggero è allestito per tutti gli animali che consumano foraggio grezzo di cui all'articolo 27 capoverso 2 OTerm⁶⁰.*
- 3.3 *Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida Suisse-Bilanz⁶¹ sono considerate come valori massimi per il bilancio foraggero. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa.*
- 3.4 *Sono esonerate dal calcolo del bilancio foraggero le aziende che somministrano esclusivamente foraggio ottenuto da prati e pascoli propri dell'azienda secondo il numero 1.2.*

N. 3.1: Per principio, il bilancio foraggero deve essere adempiuto a livello di azienda individuale.

In una comunità PER con bilancio delle sostanze nutritive comune (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a OPD), deve essere allestito un bilancio foraggero comune. Ciò è possibile soltanto se tutti i capiazienda che partecipano alla comunità PER sono notificati per il programma LCSI. Essi sono solidalmente responsabili. Se non tutti i capiazienda che partecipano alla comunità PER sono notificati per il programma LCSI, il bilancio foraggero deve essere allestito a livello di azienda individuale.

In un'azienda comunitaria settoriale può essere allestito un bilancio foraggero comune a condizione che ogni capoazienda partecipante sia notificato per il programma LCSI. Essi sono solidalmente responsabili. Se non tutti i capiazienda che partecipano alla comunità aziendale settoriale sono notificati per il programma LCSI, il bilancio foraggero deve essere allestito a livello di azienda individuale.

N. 3.3: Il Cantone può respingere rese non plausibili anche se rientrano nei valori massimi riportati nella tabella 3 della Guida Suisse-Bilanz.

4 Esigenze relative alla documentazione

- 4.1 *Per i bilanci foraggeri chiusi vige l'obbligo di conservare i documenti per sei anni. I Cantoni definiscono sotto quale forma deve essere presentato il bilancio foraggero per la plausibilizzazione dei dati.*

5 Esigenze relative al controllo

⁵⁸ Il bilancio foraggero PLCSI può essere consultato sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita > Bilancio foraggero PLCSI versione 1.5, luglio 2016.

⁵⁹ Il bilancio foraggero PLCSI può essere consultato sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita > Bilancio foraggero PLCSI versione 1.6, luglio agosto 2017.

⁶⁰ **RS 910.91**

⁶¹ La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, agosto 2015.

- 5.1 *Il bilancio foraggero chiuso deve essere verificato nell'ambito del controllo di Suisse-Bilanz. Si deve verificare, in particolare, se le indicazioni contenute nel bilancio foraggero concordano con quelle di Suisse-Bilanz.*
- 5.2 *Se durante la verifica di cui al capoverso 1 si constatano differenze, devono essere condotti controlli mirati nell'azienda interessata. In particolare vanno verificate:*
- a. indicazioni dubbie sulle rese di foraggio secondo Suisse-Bilanz o il bilancio foraggero, eventualmente con esperti in foraggicoltura;*
 - b. indicazioni dubbie sugli effettivi di animali;*
 - c. indicazioni dubbie su ritiri e cessioni di foraggi sulla base di bollettini di consegna.*